REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

che annulla gli importi compensativi monetari prefissati per le operazioni realizzate dopo il 31 dicembre 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89 [4], l'importo compensativo monetario prefissato si applica alle operazioni realizzate nel corso del periodo di validità del titolo; che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune, ai sensi del quale è prevista la soppressione del regime degli importi compensativi monetari a decorree dal 1° gennaio 1993; che, per evitare il rischio di spese non necessarie, è opportuno annullare gli importi compensativi monetari prefissati relativamente alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi monetari che siano fissati in anticipo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono annullati nella misura in cui si applichino a importazioni o esportazioni effettuate dopo il 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[3] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.
[4] GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.